



Camera di Commercio
Lecce

Area II - Servizi Amministrativi per le Imprese
Servizio Registro delle imprese, Repertorio Economico Amministrativo

IPA:odcec_le A00:A77583F REG:0DCEC



N°: E0001240 del 10/06/2024

All'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lecce
pec: ordine.lecce@pec.commercialisti.it

OGGETTO: Segnalazione al Tribunale ai sensi dell'art. 2477 c.c. per la nomina dell'organo di controllo. Informativa sulla comunicazione di avvio del procedimento.

Come noto, l'articolo 2477 secondo comma lett. c) del cod. civile (come modificato dall'art. 389 del D.lgs. n. 14/2019) prevede, per le srl e per le cooperative (per queste ultime in virtù del richiamo di cui all'art. 2543 c.c.), ***l'obbligo della nomina di un organo di controllo*** - collegiale o monocratico - o del **revisore** se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;**
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;**
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità**

Ai sensi dell'art. 2477, c. 5 c.c., "l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese".

Dalle verifiche automatizzate compiute sui dati presenti nei bilanci depositati e relativi agli esercizi sociali 2021 – 2022, nonché dalle informazioni acquisite da altre Pubbliche Amministrazioni, è emerso che per alcune società sono stati superati i suddetti limiti e non risulta iscritta, nel Registro delle imprese, la corrispondente nomina dell'organo di controllo o revisore, nominato ai sensi del medesimo art. 2477 c.c. sulla base di quanto previsto nello statuto.¹

Per quanto sopra, le suddette società sono state invitate a provvedere alla relativa nomina, richiedendone l'iscrizione nel Registro delle imprese nel termine di **60 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione.²

¹ Si ricorda che il legale rappresentante può accedere, senza oneri e per via telematica, alla consultazione della propria posizione societaria presso il Registro delle imprese attraverso il Cassetto digitale dell'imprenditore messo a disposizione su <https://impresa.italia.it> ovvero mediante apposita App.

² Per supporto tecnico su come presentare ed inviare telematicamente la domanda è possibile consultare le istruzioni operative disponibili sulla piattaforma SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese accessibile attraverso il seguente link <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/le?apriSchedaVademecum=3.3.1> anche richiedendo - se necessario - un appuntamento telefonico.



**Camera di Commercio
Lecce**

Decorso inutilmente il termine sopra indicato, si procederà con la segnalazione degli estremi della società inadempiente al Tribunale di Lecce, ai sensi del citato articolo 2477, 5 comma c.c., per l'omissione rilevata al fine di provvedere con la nomina ivi prevista, riservandosi di valutare l'applicazione delle ulteriori disposizioni sanzionatorie previste dal codice civile.

Nel consueto rapporto di collaborazione, si chiede di poter divulgare la notizia agli iscritti di codesto Ordine professionale.

Ringraziando anticipatamente, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL CONSERVATORE
(Dr. Angelo Vincenti)
Firma digitale